



## STATUTO DELLA

### "FONDAZIONE ALESSANDRO E TULLIO SEPPILLI"

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

La fondazione denominata "FONDAZIONE ALESSANDRO E TULLIO SEPPILLI", più avanti chiamata per brevità Fondazione, è retta dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero il "Terzo Settore". Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." o "ETS".

#### **Art. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Comune di Perugia, Strada Ponte d'Oddi n.13; il trasferimento della sede legale all'interno della Circostrizione di un medesimo Comune non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà la pubblicità di legge nel competente Registro.

La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di territorio, quindi può istituire altri centri di attività, uffici, rappresentanze, in Italia e all'estero.

#### **Art. 3 - DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

#### **Art. 4 - SCOPO**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha lo scopo di contribuire alla costruzione e alla espansione, la più larga possibile, di condizioni di esistenza, stili di vita e orientamenti culturali e di comportamento funzionali alla promozione e alla difesa della salute individuale e collettiva. Le sue attività sono finalizzate a promuovere la salute intesa come bene comune, inalienabile e indivisibile, a contribuire a rimuovere le disuguaglianze e favorire l'accesso alle risorse socio-sanitarie esistenti.

Incentrando la sua attività verso questi obiettivi, la Fondazione lavora parimenti intorno ai problemi connessi con:

- le strategie e il funzionamento dei servizi socio-sanitari, gli assetti ambientali, alimentari,

economici e socio-culturali legati al benessere individuale e collettivo;

- la promozione della cultura della legalità, il rispetto delle differenze e l'affermazione delle pari opportunità contro ogni discriminazione, la tutela dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere.

In tutte queste direzioni essa promuove e realizza, in proprio o in collaborazione con altri organismi, anche internazionali:

- studi, ricerche e attività di documentazione;
- tutela e valorizzazione del proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, promuovendone l'incremento, la digitalizzazione e la catalogazione, ai fini della più ampia accessibilità e fruizione;
- attività di formazione nei diversi gradi di istruzione e di life learning;
- attività editoriale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- progetti di ricerca/intervento e di programmazione, anche nell'ambito della cooperazione internazionale;
- attività di consulenza;
- dibattiti, congressi, convegni, seminari, conferenze, rassegne e attività similari;
- ogni altra attività di comunicazione e promozione coerente con gli obiettivi statutari.

In vista degli obiettivi qui sopra definiti, la Fondazione collabora in varie forme con:

- l'Università degli studi di Perugia;
- la Regione Umbria;
- il Centro Sperimentale per la promozione della salute e l'educazione sanitaria (CeSPES) dell'Università degli studi di Perugia;
- Istituzioni e Associazioni che in Italia, e all'estero abbiano scopi analoghi o connessi con i propri.

A tal fine la Fondazione potrà anche stipulare con i suddetti enti specifiche convenzioni.

In generale la Fondazione contribuisce a livello regionale, nazionale e internazionale, alla valorizzazione delle soggettività individuali e collettive nel campo dei processi materiali e culturali funzionali alla promozione della salute.

La Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e solo se direttamente connesse al perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 - FONDO DI DOTAZIONE**

Il Fondo di Dotazione è costituito:

- a) dai conferimenti eseguiti dal Fondatore Prof. Alessandro Seppilli all'atto della costituzione della Fondazione; successivi conferimenti al Fondo di Dotazione, in denaro, beni immobili e mobili, materiali e immateriali potranno essere eseguiti da terzi;
- b) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli che la Fondazione acquisterà;
- c) da elargizioni fatte da Enti e da privati, con espressa destinazione a incremento di patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad incrementare il patrimonio.

#### **Art. 6 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione, con il quale l'Organo di Gestione sopperisce al fabbisogno derivante dall'esercizio delle attività istituzionali, è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni, lasciti testamentari ed altre elargizioni che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea o altri Organismi sovranazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali ed altri Enti pubblici, da persone o imprese private e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nei limiti consentiti dalla normativa che disciplina e disciplinerà il "Terzo Settore".

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 ossia per il finanziamento delle attività dell'Ente, per l'acquisto di beni strumentali, per l'istituzione di borse o assegni di studio; per il pagamento del

personale, di collaboratori, di esperti e di tecnici nonché delle correnti spese di gestione e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà investire il denaro ricevuto nel modo che riterrà più redditizio e sicuro; e potrà alienare i beni ricevuti diversi dal denaro per operare con il ricavato altro genere di investimento.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento dell'Ente.

#### **Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario
- il Comitato Tecnico - Scientifico
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, salvo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione degli incarichi.

#### **Art. 8 - PRESIDENTE**

La carica di Presidente ricoperta prima dal suo fondatore Alessandro Seppilli e poi dal figlio Tullio Seppilli è divenuta in seguito alla scomparsa di quest'ultimo elettiva in mancanza di discendenti e di parenti in linea collaterale.

Spettano al Presidente:

- la rappresentanza legale della Fondazione e la presidenza del Comitato Tecnico - Scientifico;
- la convocazione del Consiglio di amministrazione con la proposta degli argomenti da trattare: egli vi presiede le riunioni, dirige le discussioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dispone le modalità della votazione;
- lo svolgimento, con la collaborazione del Segretario, di tutti gli affari correnti della Fondazione;
- l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- la sorveglianza sul rispetto dello Statuto;
- l'adozione di provvedimenti d'urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione nella

successiva prima riunione.

Per il materiale espletamento dell'incarico il Presidente può avvalersi dell'opera del Segretario o di altra collaborazione.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i suoi incarichi e competenze sono svolte dal membro del Consiglio più anziano d'età. La firma di quest'ultimo apposta in vece del Presidente, è di per sé dimostrativa, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- a) due rappresentanti dell'Università degli studi di Perugia nominato dal Magnifico Rettore;
- b) un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- c) da uno a quattro membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a) e b) tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze umane e sociali.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione come sopra formato a maggioranza assoluta nel corso della prima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi.

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- compiere ogni atto di amministrazione e di disposizione del patrimonio della Fondazione;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo del precedente esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e che per legge o per Statuto non sia riservato ad altri organi della Fondazione;
- nominare il Segretario della Fondazione;
- nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;

- realizzare iniziative e assumere deliberazioni per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto della Fondazione e sullo scioglimento di questa con la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito all'art.17;
- nominare procuratori speciali, determinandone, qualora necessario, il compenso, per il compimento di atti o serie di atti nell'interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario scelto tra (i) soggetti che abbiano conseguito particolari benemerienze per la loro attività a favore della Fondazione e/o di ricerca nei settori scientifici coltivati dalla Fondazione; oppure tra (ii) soggetti appartenenti al nucleo familiare del Fondatore Prof. Alessandro Seppilli e/o del Prof. Tullio Seppilli che ne ha proseguito la missione e che in tale veste diano contributi e forme di testimonianza. Il Presidente Onorario può proporre iniziative inerenti l'attività della Fondazione e a lui potranno essere attribuite funzioni di rappresentanza, all'uopo delegate dal Consiglio, in occasione di specifici eventi e contesti dedicati alla Fondazione e/o alle figure dei passati Presidenti.

#### **Art. 10 - SEGRETARIO**

Spetta al Segretario della Fondazione:

- compiere sia all'interno che all'esterno della Fondazione tutti gli atti di corrente amministrazione e dare esecuzione alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
- curare l'invio delle convocazioni del Consiglio di amministrazione;
- assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto qualora non sia membro dello stesso Consiglio;
- redigere i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- conservare i libri dei verbali della Fondazione;
- tenere i libri fiscali e amministrativi della Fondazione e il suo archivio documentale.

#### **Art.11 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da un numero variabile da tre a undici membri ed è così composto:

- a) la presidenza sarà affidata al Presidente della Fondazione;
- b) gli altri componenti dovranno essere personalità che sulla base di una riconosciuta esperienza

e competenza tecnico-scientifica negli ambiti istituzionali di lavoro della Fondazione, verranno designati dal Consiglio di Amministrazione nella sua compiuta configurazione.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque esercizi. Il Comitato, sentito il Consiglio di Amministrazione, può chiamare a farne parte per cooptazione soggetti dei quali ritenga rilevante la partecipazione per l'esercizio dei propri compiti.

Il Comitato svolge compiti di alta consulenza; formula proposte relative alle attività culturali della Fondazione per la realizzazione dei fini statutari; esprime pareri non vincolanti sugli indirizzi strategici della Fondazione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO**

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia e il Presidente della Giunta Regionale della Regione Umbria nominano un organo di controllo, il quale riveste la forma monocratica (Sindaco Unico).

Il Sindaco Unico verrà nominato di comune accordo dagli elettori tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. Il tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETÀ' DI REVISIONE**

Il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia e il Presidente della Giunta Regionale Umbra, qualora lo ritengano opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potranno nominare un Revisore Legale dei Conti oppu-

re una Società di Revisione.

Il Revisore o la Società di Revisione sarà scelto all'interno di una rosa di tre candidati, scelti dal Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

#### **ART. 14 - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI**

Il domicilio dei componenti degli Organi Collegiali è quello da loro indicato alla Fondazione all'atto dell'accettazione dell'incarico, oppure, se successivamente modificato, comunicato alla Fondazione, presso la sua sede legale, a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Gli Organi Collegiali si riuniscono presso la sede della Fondazione o anche altrove ogni volta che il Presidente dell'organo, il membro più anziano di età, in caso di sua assenza o impedimento, lo ritengano opportuno, oppure ne facciano richiesta un numero non inferiore alla metà dei membri in carica dei suddetti Organi Collegiali, indicando le materie da portare all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce comunque almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci d'esercizio e di previsione.

Le convocazioni sono fatte al domicilio dei membri degli Organi Collegiali con mezzi anche telematici che siano comunque idonei a dare compiuta informazione sugli argomenti da trattare e a documentarne la ricezione; l'avviso di convocazione contiene luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché indicazione delle materie all'ordine del giorno; l'invio deve avvenire almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione l'avviso di convocazione potrà essere inoltrato in termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.

Alle riunioni degli Organi Collegiali sarà consentito per i componenti degli Organi medesimi partecipare a mezzo collegamenti in tele o video conferenza, a condizione che sia possibile al Presidente accertare identità e legittimazione degli intervenuti, dirigere la discussione e le votazioni, e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alle votazioni, consultare atti e documenti; il tutto in applicazione di principi di trasparenza e parità di informazione e trattamento; ricorrendo le condizioni di cui sopra l'adunan-



za si intenderà tenuta nel luogo ove si trova il soggetto che presiede e dove dovrà trovarsi anche un soggetto verbalizzante nominato da chi presiede. Gli organi collegiali deliberano validamente sulle materie ad essi riservate dalla Legge e dal presente Statuto con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni degli Organi Collegiali sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal soggetto più anziano di età tra i presenti.

#### **Art. 15 - BILANCIO D'ESERCIZIO**

L'esercizio coincide con l'anno solare, quindi ciascun esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed approvare il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16 - LIBRI OBBLIGATORI**

La Fondazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

#### **Art. 17 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari richiede all'Autorità Tutoria l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 27) del Codice Civile.

La nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri è rimessa al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'ar-

articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

**Art. 18 - NORMA FINALE - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare le norme previste in materia di Fondazioni dall'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato: Cristina Papa

" : Giuseppe Brunelli